



**STATUTI**  
**VIGNOBLESUISSE**  
**FEDERAZIONE SVIZZERA DEI VITICOLTORI (FSV)**

**STATO, IL 24 MAGGIO 2024**

## **I. NOME, SEDE, DURATA, SCOPO**

### **Art. 1**

Sotto la denominazione VignobleSuisse la “Fédération suisse des vigneronns”(FSV), “Schweizerischer Weinbauernverband” (SWBV), “Federazione svizzera dei viticoltori” (FSV) si è costituita un’associazione non a scopo di lucro, ai sensi del presente statuto e, a titolo sussidiario, degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).

La sede è presso il domicilio del presidente.

La durata dell’associazione è indeterminata

### **Art. 2**

L’associazione opera in accordo con i membri ed ha per scopo di:

- promuovere, proteggere, difendere e rappresentare gli interessi, in particolare economici de vigneti svizzeri, dei vini svizzeri e della loro immagine,
- promuovere, proteggere, difendere e rappresentare gli interessi, in particolare quelli economici, dei suoi membri,
- promuovere, proteggere, difendere e rappresentare gli interessi, in particolare economici dei viticoltori svizzeri, delle famiglie di viticoltori e delle associazioni di viticoltori.

A cet effet, en coordination avec ses membres, elle entretient des contacts A tal fine, in coordinazione con i suoi membri, mantiene stretti contatti con le autorità politiche e gli attori economici e le altre associazioni.

Può agire con ogni mezzo utile, anche legale, per difendere i propri interessi, nonché gli interessi dei suoi membri e quelli dei membri delle sue associazioni o sezioni:

In particolare, può agire:

- a tutela della personalità dei suoi membri a livello civile,
- in materia penale,
- in caso di discriminazioni nei confronti dei lavoratori dei vigneti svizzeri,
- per la tutela di un marchio o di un’indicazione di provenienza,



- per la protezione degli stemmi della svizzera, delle regioni, dei cantoni, dei distretti, dei comuni e degli altri segni pubblici,
- quando i suoi interessi economici o quelli dei suoi membri sono minacciati o lesi da atti di concorrenza sleale,
- ogniqualvolta abbia un legittimo interesse a farlo.

Essa favorisce le relazioni tra le sezioni e mira alla creazione di un'unità di intenti tra i viticoltori, concernente tutte le questioni politiche ed economiche vitivinicole.

Essa collabora con le autorità e le organizzazioni agricole e vitivinicole, a livello nazionale, intercantonale e cantonale. Essa può prendere parte, in qualità di membro, ad organizzazioni nazionali.

L'associazione è incaricata dello sviluppo della formazione professionale di viticoltore, in virtù della legge federale sulla formazione professionale.

L'associazione può offrire alle sezioni o ad altre organizzazioni professionali prestazioni di servizio autofinanziate quali la gestione, il segretariato o altri mandati.

## **II. REQUISITI DELLE SEZIONI**

### **Art. 3**

Possono far parte dell'associazione le associazioni di viticoltori cantonali, intercantonali o nazionali, in qualità di sezioni della Federazione svizzera dei viticoltori. Possono pure farne parte i colleghi o le famiglie di produttori delle interprofessioni cantonali e regionali, così come gruppi o associazioni professionali nazionali possono anche essere membri.



#### **Art. 4**

Le associazioni versano annualmente un contributo finanziario fissato dall'assemblea dei delegati. Il contributo è composto da un importo di base uniforme e da un importo proporzionale alla superficie del vigneto.

I gruppi o le associazioni professionali nazionali pagano una quota fissa annuale fissa di base e quote legate a un mandato di servizio.

#### **Art. 5**

Le associazioni di viticoltori e i colleghi o le famiglie di produttori delle interprofessioni cantonali e regionali che desiderano aderire, in qualità di sezioni, alla Federazione svizzera dei viticoltori devono presentare una domanda scritta al comitato. Dovranno allegare alla richiesta due copie del loro statuto e indicare la superficie vitata che rappresentano.

Il comitato predispone un avviso destinato all'assemblea dei delegati, chiamata a deliberare in merito a queste richieste. L'assemblea dei delegati ha facoltà di rifiutare l'ammissione senza doverne dare giustificazione.

Il comitato può stabilire un contributo di ammissione.

#### **Art. 6**

La qualità di sezione viene a mancare nei seguenti casi:

- a) dimissione, inoltrata con lettera raccomandata per la fine di un esercizio, con preavviso di ventiquattro mesi;
- b) esclusione;
- c) dissoluzione.
- d) Inoltre, la sezione che non adempie più alle condizioni previste all'articolo 3 capoverso 1 è reputata dimissionaria d'ufficio alla scadenza del prossimo esercizio sociale.
- e) La perdita della qualità di sezione non dispensa dal versamento dei contributi finanziari per l'esercizio in corso.



## **Art. 7**

L'assemblea dei delegati può escludere la sezione che lede gli interessi dell'associazione o non rispetta gli impegni assunti nei confronti di quest'ultima.

La decisione concernente l'esclusione non comporta l'indicazione dei motivi. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui è pronunciata.

## **III. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SEZIONI**

### **Art. 8**

Le sezioni che hanno perduto la loro qualità di membro ai sensi dell'articolo 6 comma 2 non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale. Esse sono tuttavia responsabili del pagamento dei contributi finanziari arretrati.

Nel caso in cui la perdita della qualità di membro provochi un pregiudizio all'associazione, la sezione può essere costretta al versamento di un'equa indennità di uscita, il cui importo è fissato dall'assemblea dei delegati su parere del comitato.

### **Art. 9**

Ogni sezione deve contribuire alla tutela degli interessi dell'associazione, osservare i suoi statuti e i regolamenti speciali ed adeguarsi alle decisioni e alle istruzioni dei suoi organi.

## **IV. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 10**

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- 1) l'assemblea dei delegati;
- 2) il comitato;



- 3) l'ufficio presidenziale;
- 4) la commissione di gestione;
- 5) le commissioni consultative.

## **1) L'assemblea dei delegati**

### **Art. 11**

L'assemblea dei delegati è composta dai delegati di tutte le sezioni ed è l'organo supremo dell'associazione. I compiti principali dell'assemblea sono i seguenti:

- a) elaborare e modificare lo statuto;
- b) statuire sull'ammissione e l'esclusione delle sezioni;
- c) nominare e revocare il presidente;
- d) nominare la commissione di gestione;
- e) ratificare la relazione di gestione; approvare i conti e il bilancio, dare scarico al comitato o alla commissione di gestione;
- f) fissare l'importo dei contributi finanziari di base, dei contributi proporzionali alla superficie vitata e dell'indennità di uscita, oltre all'approvazione del budget;
- g) decidere riguardo allo scioglimento o alla fusione dell'associazione.

### **Art. 12**

Ogni sezione ha diritto ad un delegato ogni 200 ettari o frazione di 200 ettari di vigna. Ogni delegato ha diritto ad un voto.

### **Art. 13**

L'assemblea ordinaria dei delegati si riunisce, come minimo, una volta ogni anno. Un'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata nel caso



in cui il comitato o l'ufficio presidenziale lo giudicano necessario oppure su richiesta della commissione di gestione o di un quinto delle sezioni.

La convocazione dell'assemblea dei delegati avviene almeno con venti giorni di anticipo, tramite comunicazione scritta indirizzata alle sezioni.

Nella comunicazione viene menzionato l'ordine del giorno.

#### **Art. 14**

Non possono essere prese decisioni su questioni che non sono menzionate nell'ordine del giorno, salvo nel caso in cui tutte le sezioni sono rappresentate e la metà dei delegati sono presenti ed unanimi. E' fatta eccezione per la proposta di convocare una nuova assemblea dei delegati.

#### **Art. 15**

L'assemblea dei delegati è diretta dal comitato. Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti, presiede l'assemblea.

Gli scrutatori necessari sono nominati all'apertura di ogni assemblea. Essi sono scelti al di fuori del comitato.

#### **Art. 16**

Le persone che hanno cooperato alla gestione degli affari sociali non possono partecipare alle decisioni riguardo lo scarico del comitato.

#### **Article 17**

L'assemblée des délégués peut délibérer valablement quel que soit le nombre de délégués présents.

#### **Article 18**

Le nomine e le votazioni riguardanti l'ammissione e l'esclusione delle sezioni avvengono a scrutinio segreto, salvo il caso in cui i delegati decidano all'unanimità di votare per alzata di mano.



Le votazioni riguardanti altre questioni avvengono per alzata di mano, salvo il caso in cui un quinto dei delegati presenti non richieda lo scrutinio segreto.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi, salvo diversa disposizione vincolante di legge o disposizione contraria dello statuto.

Le elezioni avvengono a maggioranza assoluta al primo turno e a maggioranza relativa al secondo. In caso di parità di voti si procede all'estrazione a sorte. Per quanto riguarda le votazioni, la parità dei voti corrisponde ad un risultato negativo.

## **2) Il comitato**

### **Art. 19**

Ogni sezione ha diritto ad un seggio nel comitato ogni 2'000 ettari o frazione di 2'000 ettari di vigna.

Ogni sezione nomina i suoi rappresentanti presso il comitato.

Ogni sezione ha diritto al seggio di un sostituto. Ogni sezione nomina il proprio sostituto.

Il presidente è eletto dall'assemblea dei delegati, per un periodo di quattro anni, ed è rieleggibile per un secondo mandato. Il presidente può essere scelto al di fuori del comitato.

Il comitato si organizza autonomamente, eccezione fatta per l'elezione del presidente. In particolare, nomina vicepresidenti. Nella sua scelta, terrà in considerazione gli aspetti linguistici.

I gruppi o le associazioni professionali nazionali hanno diritto ad un delegato ciascuno.

### **Art. 20**

Ogni delegato presente, che rappresenta una sezione, dispone di un voto all'interno del comitato.

Il delegato che rappresenta un gruppo o un'associazione professionale nazionale dispone anche di un voto all'interno del comitato.

VignobleSuisse

Belpstrasse 26, CH-3007 Berne  
+41(0) 31 398 52 60  
info@vignoblesuisse.ch



Il comitato decide a maggioranza dei due terzi.

In caso di un voto vertente direttamente sulla legislazione relativa alle denominazioni di origine controllate (DOC), la decisione è presa all'unanimità.

### **Art. 21**

Il comitato provvede alla gestione e all'amministrazione dell'associazione ed è quindi investito dei più ampi poteri, fatta riserva delle questioni di competenza dell'assemblea dei delegati.

È il comitato, in particolare, a nominare il direttore o il rappresentante.

Inoltre, il comitato ha la competenza di accordare il titolo di membro onorario a persone fisiche che si sono distinte per aver dato un contributo particolarmente importante oppure reso dei servizi straordinari alla FSV o al settore viticolo in generale.

I membri onorari sono esentati dal pagamento di ogni tipo di contributo. Essi sono invitati, senza diritto di voto, all'assemblea dei delegati.

Il comitato può revocare il titolo di membro onorario in caso di comportamento inadeguato del beneficiario, in particolare se si ritiene che i fatti possano nuocere all'associazione.

Esperti e rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni professionali agricole o vitivinicole possono essere invitati alle sedute del comitato e dispongono di un voto consultivo.

Il comitato si riunisce secondo le necessità, su convocazione scritta del presidente o dell'ufficio presidenziale. Il termine di preavviso per la convocazione è di dieci giorni, salvo casi urgenti.

## **3) L'ufficio presidenziale**

### **Art. 22**

L'ufficio presidenziale è composto dal presidente e dai vicepresidenti. Esso esegue i mandati conferiti dal comitato e gestisce l'ordinaria amministrazione. L'ufficio presidenziale rende conto delle proprie decisioni, il più presto possibile, al comitato.



#### **4) La commissione della gestione**

##### **Art. 23**

La commissione della gestione è composta da tre membri e da un supplente, scelti tra le sezioni dell'associazione secondo una rotazione. Queste persone non sono immediatamente rieleggibili. Il membro eletto da più tempo è il relatore della commissione ed è reputato dimissionario al termine del suo mandato di relatore.

Il supplente subentra e diventa quindi membro. Ogni anno l'assemblea dei delegati elegge un nuovo supplente.

##### **Art. 24**

La commissione della gestione esamina l'operato del comitato e dell'ufficio presidenziale, in particolare :

- a) la tenuta dei libri contabili;
- b) la corrispondenza tra il bilancio e il conto d'esercizio e le registrazioni contabili con le relative pezze giustificative;
- c) l'esattezza del risultato d'esercizio e dello stato del patrimonio, basandosi su una valutazione prudente degli elementi constatati del patrimonio sociale;
- d) l'esattezza dei nominativi delle sezioni e della tenuta dei verbali.

A questo scopo la commissione della gestione ha il diritto di prendere conoscenza, in qualsiasi momento, dei libri contabili, delle pezze giustificative e del saldo della cassa ed esigere informazioni su oggetti determinati.

Ove occorra, il comitato può sottoporre i conti preliminarmente ad una società fiduciaria.

##### **Art. 25**

La commissione della gestione sottopone all'assemblea dei delegati un rapporto scritto e le sue proposte. L'assemblea dei delegati non si può pronunciare né sul conto d'esercizio né sul bilancio se tale rapporto non le è stato presentato.



La commissione della gestione è tenuta a prendere parte all'assemblea ordinaria dei delegati.

#### **Art. 26**

Irregolarità o violazioni delle norme legali o statutarie constatate dalla commissione della gestione, nell'ambito del suo mandato, devono essere sottoposte dalla stessa alla conoscenza del comitato. Inoltre la commissione della gestione segnala i casi importanti all'assemblea dei delegati.

La commissione della gestione, nel caso in cui constata delle irregolarità nella gestione, ha il diritto di convocare immediatamente un'assemblea straordinaria dei delegati e, all'occorrenza, di dirigerla.

Si la commission de gestion constate des irrégularités dans la gestion, elle a le droit de convoquer immédiatement une assemblée extraordinaire des délégués et, le cas échéant, de la diriger.

#### **Art. 27**

E' fatto divieto alla commissione della gestione di comunicare individualmente alle sezioni, o a terzi, le constatazioni fatte dalla stessa nell'ambito del suo mandato.

### **5) Il segretariato**

#### **Art. 28**

L'associazione dispone di una segreteria permanente che risponde al direttore.

Le mansioni del direttore sono definite dall'ufficio presidenziale e approvate dal comitato. In questo caso, se necessario, sono sottoposte al rappresentante.

Il comitato è l'organo di sorveglianza della segreteria.

#### **Art. 29**

Il segretariato adempie tutti i compiti affidatigli dall'assemblea dei delegati e dal comitato. Esso redige i verbali delle sedute.

VignobleSuisse

Belpstrasse 26, CH-3007 Berne  
+41(0) 31 398 52 60  
info@vignoblesuisse.ch



Esso redige annualmente un rapporto d'attività per iscritto.

Esso tiene la contabilità dell'associazione.

## **V. LE COMMISSIONI CONSULTIVE**

### **Art. 30**

Il comitato può farsi aiutare da commissioni consultive.

Il comitato stabilisce un regolamento applicabile a ogni commissione consultativa, nel quale sono indicati in particolare i compiti affidati e il budget a disposizione.

Ogni commissione è presieduta, in linea di principio, da un membro del comitato. Quest'ultimo funge da trait d'union tra il comitato e la commissione.

I membri delle commissioni consultative sono nominati dal comitato su proposta delle sezioni.

Le commissioni sono poste sotto la responsabilità del comitato. I compiti di segreteria delle commissioni sono svolti dalla segreteria della Federazione.

## **VI. RISORSE FINANZIARIE**

### **Art. 31**

Le risorse finanziarie dell'associazione provengono dalle seguenti fonti:

- a) provento dei contributi finanziari annuali e delle indennità di uscita;
- b) retribuzioni e onorari percepiti per prestazioni di servizio;
- c) eccedenza derivante della gestione sociale;
- d) donazioni, sussidi, lasciti o sponsor.

### **Art. 32**

I contributi finanziari delle sezioni sono pagabili in due rate, la prima al 30 aprile e la seconda, al più tardi, al 30 settembre.



### **Art. 33**

Gli impegni finanziari dell'associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

## **VII. ESERCIZIO SOCIALE, RAPPORTI, CONTI E PUBBLICAZIONI**

### **Art. 34**

L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile.

### **Art. 35**

Il conto d'esercizio e il bilancio, accompagnati da un rapporto del comitato concernente la gestione dell'esercizio e da un rapporto della commissione della gestione unitamente alle proposte, sono sottoposti alla ratifica dell'assemblea dei delegati, nei quattro mesi seguenti la fine dell'esercizio.

Il conto d'esercizio, il bilancio e il rapporto dell'organo di controllo sono a disposizione delle sezioni, presso la sede dell'associazione, al più tardi venti giorni prima dell'assemblea ordinaria dei delegati.

## **VIII. PROCEDURA IN CASO DI CONTROVERSIE**

### **Art. 36**

Eventuali contestazioni o liti, tra l'associazione e le sue sezioni o tra queste ultime, sono decise, senza possibilità di ricorso o di appello, da un tribunale arbitrale costituito da tre membri.

Ogni parte designa un arbitro. I due arbitri così nominati scelgono a loro volta un arbitro supremo. Nel caso in cui non vi sia consenso, quest'ultimo è designato dal presidente del Tribunale distrettuale della sede dell'associazione.

## **IX. REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION ; SIGNATURES SOCIALES**

### **Art. 37**



Il comitato rappresenta l'associazione in giustizia e nei rapporti con terzi

### **Art. 38**

Il comitato designa le persone che rappresentano l'associazione e stabilisce le modalità concernenti la firma.

## **X. MODIFICA DEGLI STATUTI; SCIoglimento**

### **Art. 39**

Una revisione parziale o totale degli statuti può essere decisa unicamente da un'assemblea dei delegati, il cui avviso di convocazione contenga le modifiche proposte.

Tale decisione richiede la maggioranza dei due terzi dei voti emessi.

### **Art. 40**

La fusione o la dissoluzione dell'associazione può essere decisa, con la maggioranza dei due terzi dei voti emessi, da un'assemblea straordinaria dei delegati espressamente convocata per tale motivo. La convocazione deve essere accompagnata dalle proposte scritte e motivate, stabilite dal comitato.

### **Art. 41**

L'assemblea dei delegati determina le modalità di liquidazione, nomina il o i liquidatori, fissandone i poteri e decide della ripartizione dell'eccedenza dell'attivo esistente dopo l'estinzione dei debiti.

L'assemblea dei delegati può decidere di ripartire tale eccedenza tra le sezioni.

### **Art. 42**

Il presente statuto è stato validamente adottato dall'assemblea dei delegati del 24 maggio 2024, ed entra in vigore immediatamente e sostituisce la versione approvata il 18 maggio 2022.



In caso di discrepanza tra le versioni francese, tedesca e italiana, la versione francese fa fede.

VignobleSuisse - Federazione svizzera dei viticoltori

Damien Cottier  
Presidente

Hélène Noirjean  
Direttrice

Berna, 24 maggio 2024



VignobleSuisse

Belpstrasse 26, CH-3007 Berne  
+41(0) 31 398 52 60  
info@vignoblesuisse.ch